

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA. POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA.

Palazzo I. Silone, via Leonardo Da Vinci, 6 67100 L'Aquila Tel, 0862 363477, 0862 363479, 0862 363493

E 1 FEB. 2010

Prot. n.: 1949/10

Fax 0862 363486

Riferimento: V/s nota del 1 settembre 2009, prot. n. 16157. N/s protocollo di entrata del 25 gennaio 2010, n. 1492.

Oggetto: Insediamenti produttivi di beni e servizi in Variante al PRG. Procedimenti ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/1998 e s.m.i. – assoggettabilità alle procedure degli artt. 6 e ss. del Dlgs 152/06 e s.m.i..

Al Comune di Pianella c.a. Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Loredana Scotolati
Piazza Garibaldi, 1
65019 Pianella (PE)

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi nell'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS), stabilisce che deve essere obbligatoriamente garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell' elaborazione e dell'adozione di piani e programmi suscettibili di avere un impatto significativo nell'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace.

L'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 4/2008, prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda **i piani e i programmi** che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, in particolare è obbligatorio sottoporre a VAS i **piani e programmi**:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la



conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

La procedura di variante ex art. <u>5</u> <u>d.p.r.</u> <u>n.</u> <u>447/1998</u> è una procedura semplificata giustificata dal manifesto favore del legislatore per gli insediamenti produttivi, a motivo delle ricadute occupazionali, e si pone come speciale, eccezionale e di natura derogatoria alle procedure ordinarie. Pertanto non ammette applicazioni estensive o analogiche, e può essere espletata solo in presenza delle seguenti tassative condizioni previste dall'art. <u>5</u>, <u>comma 2</u>, <u>del D.P.R.</u> <u>n.</u> <u>447/1998</u>:

- il progetto presentato deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro;
- 2) lo strumento urbanistico:
- A. deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata;

oppure

- B. le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono risultare insufficienti in relazione al progetto presentato;
- 3) della conferenza deve essere dato pubblico avviso in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto, deve poter intervenire alla conferenza dei servizi presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

La specialità si coglie in differenze che non riguardano la natura e gli effetti delle varianti ex art. 5 rispetto alle varianti urbanistiche ordinarie, ("natura ed effetti" della variante ex art. 5 sono identici a quelli della variante urbanistica ordinaria in quanto ambedue sono destinate ad incidere sull'assetto del territorio, dettando una disciplina nuova e diversa da quella in vigore — Consiglio di Stato, sez IV, sentenza n. 3593 del 25 giugno 2007), ma nella modalità specifica di inizio del procedimento di variazione dello strumento urbanistico,(nel caso dell'art. 5, la proposta di variazione è collegata alla presentazione, da parte di un privato, di un progetto che ottenga il parere favorevole della conferenza dei servizi, appositamente convocata; nell'ipotesi ordinaria, la proposta di variazione dello strumento urbanistico è affidata alla iniziativa della Amministrazione comunale), e, soprattutto, nell'oggetto dell'attività che si sposta difatti dalla mera valutazione di carattere urbanistico ad una più articolata afferente il **progetto** che, una volta positivamente conclusa, produce in via consequenziale anche l'effetto di variante".

L'oggetto della valutazione urbanistico-ambientale non è quindi la variante urbanistica ma il **progetto**, presentato in contrasto con lo strumento urbanistico, la

cui realizzazione necessita di una variante urbanistica correlata al parere della Conferenza dei servizi, la cui determinazione assume il carattere di proposta di variante, sulla quale, nella previsione normativa di cui all'art. 5, "si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale", titolare esclusivo del potere di pianificazione urbanistica (art. 42 T.U.E.L.).

Il regolamento sullo sportello unico, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive, e quindi introducendo procedure speciali che, in presenza delle condizioni tassative previste, derogano alle procedure ordinarie, richiede che l'impatto urbanistico, (e quindi la sua valutazione), consentito dall'approvazione di varianti conseguenti alla presentazione di progetti, debba essere circoscritto al solo intervento da realizzare e alla sola durata dello stesso (T.A.R. Veneto, sez.II, sentenza n. 1993 del 11 luglio 2008).

Nel caso, quindi, di realizzazione di un nuovo impianto che determina, limitatamente all'area interessata, una "zonizzazione" del territorio diversa dalla preesistente, deve essere valutato l'impatto che tale attività può determinare sul territorio prima dell'indizione della conferenza di servizi per la formazione della variante urbanistica, secondo una procedura assimilabile a quella di valutazione di impatto ambientale (da espletarsi obbligatoriamente secondo il disposto degli artt. 19 e ss, del D.Lgs 4/08 per i progetti di opere che rientrano nell'ambito di applicazione di tale normativa) e non di valutazione ambientale strategica.

Per i suddetti motivi, a parere della scrivente Direzione, la procedura di variante ex 5 del DPR 447/1998 e s.m.i. non rientra nell'ambito di applicazione della normativa "VAS".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Antonio\SOR€

01/05.2007/100.000/Brandolini (Sambuceto)